

COMUNE DI SERRA DE' CONTI

Provincia di Ancona

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

approvato con delibera consiliare
n° 64 del 19.09.1994

integrato con delibera consiliare
n. 31 del 25.05.1998 (testo riportato in calce)

I N D I C E
TIT. I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1	Oggetto del Regolamento.....
Art. 2	Definizioni.....
Art. 3	Esclusioni.....
Art. 4	Principi generali di comportamento.....
Art. 5	Rifiuti urbani.....
Art. 6	Rifiuti speciali.....
Art. 7	Rifiuti tossici e nocivi.....
Art. 8	Gestione dei rifiuti.....

TIT. II
ZONA DI RACCOLTA OBBLIGATORIA DEI RIFIUTI

Art. 9	Individuazione.....
--------	---------------------

Capo I - Modalità della raccolta

Art. 10	Sistemi di raccolta.....
Art. 11	Dotazione di cassonetti.....
Art. 12	Modalità di raccolta dei rifiuti speciali assimilati.....
Art. 13	Pulizia e disinfezione dei contenitori.....
Art. 14	Modalità di conferimento dei rifiuti.....
Art. 15	Usi vietati.....
Art. 16	Modalità di conferimento dei rifiuti ingombranti.....
Art. 17	Periodicità della raccolta.....

Capo II - Raccolta differenziata

Art. 18	Oggetti della raccolta differenziata
Art. 19	Raccolta differenziata dei contenitori vuoti per liquidi di vetro, plastica e metalli.....
Art. 20	Raccolta differenziata della carta.....
Art. 21	Raccolta differenziata dei materiali organici fermentescibili...
Art. 22	Raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi.....
Art. 23	Associazioni ambientaliste e organizzazioni del volontariato.
Art. 24	Coinvolgimento degli utenti.....
Art. 25	Norma transitoria.....

Capo III - Gestione dei rifiuti urbani esterni

Art. 26	Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani esterni.....
Art. 27	Modalità di espletamento del servizio.....
Art. 28	Cestini stradali.....
Art. 29	Dotazione dei cestini
Art. 30	Spazzamento delle foglie.....
Art. 31	Pulizia delle aree private.....

Capo IV - Servizi accessori

Art. 32	Pulizia e disinfezione delle fontane, degli orinatoi e delle caditoie stradali
Art. 33	Pulizia dei locali e delle aree pubbliche comprese quelle adibite a mercati, pubblici esercizi e manifestazioni
Art. 34	Sgombero della neve.....

TIT. III
ZONE CON INSEDIAMENTI SPARSI

Art. 35	Insediamenti sparsi.....
---------	--------------------------

Capo I - Zone con regime di privativa

Art. 36	Raccolta dei rifiuti.....
Art. 37	Raccolta differenziata.....

TIT. IV
ALTRI TIPI DI RIFIUTI

- Art. 38 Rifiuti ospedalieri.....
- Art. 39 Rifiuti cimiteriali.....
- Art. 40 Carogne.....
- Art. 41 Siringhe.....

TIT. V
TRASPORTO DEI RIFIUTI

- Art. 42 Automezzi.....
- Art. 43 Stazioni di trasferimento.....

TIT. VI
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

- Art. 44 Modalità dello smaltimento.....

TIT. VII
NORME ATTE A GARANTIRE UNA DISTINTA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI E TOSSICI E NOCIVI

- Art. 45 Gestione dei rifiuti speciali.....
- Art. 46 Obblighi dei produttori.....
- Art. 47 Veicoli a motore, rimorchi e simili.....
- Art. 48 Fanghi di depurazione.....

TIT. VIII
PRINCIPI SULLA GESTIONE DEL SERVIZIO

- Art. 49 Principi fondamentali.....
- Art. 50 Standard di qualità e quantità del servizio.....
- Art. 51 Informazioni e comunicazioni all'utente.....

TIT. IX
GESTIONE DEL SERVIZIO TRAMITE TERZI

- Art. 52 Espletamento del servizio mediante concessione.....
- Art. 53 Espletamento del servizio mediante.....

TIT. X
SISTEMA SANZIONATORIO

- Art. 54 Sanzioni

- ALLEGATO "A"-Rifiuti speciali assimilati agli urbani.....
- ALLEGATO "B" - Caratteristiche di pericolosità e tossicità.....
- ALLEGATO "C" TESTO Del. n. 31/1998

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento.

Il presente regolamento disciplina i servizi di smaltimento dei rifiuti nel territorio comunale di Serra de' Conti, in virtù di quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 e successive modificazioni ed integrazioni e dal Capo III del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché dagli artt. 38 e 39 della legge 22 febbraio 1994, n. 146.

Art. 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento:

- 1) per "rifiuto" si intende qualsiasi sostanza od oggetto abbandonato o destinato all'abbandono o di cui il detentore si disfi o abbia deciso di disfarsi;
- 2) per "frazione organica dei rifiuti" si intende la parte fermentescibile dei rifiuti, derivante dagli scarti di cucina nella preparazione delle vivande, esclusi i contenitori in plastica, metalli, ed altri materiali non biodegradabili, inoltre si intende quelli provenienti da utenze collettive, mense, giardini, centri di ristorazione, industrie agro-alimentari e simili;
- 3) per "frazione non organica dei rifiuti" si intende la restante parte dei rifiuti costituita da elementi solidi, non fermentescibili (metalli, plastica e simili, vetro, ecc.);
- 4) per "produttore" si intende la persona fisica o giuridica la cui attività ha prodotto rifiuti ("produttore iniziale") e/o la persona fisica o giuridica che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o di altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;
- 5) per "detentore" si intende il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
- 6) per "smaltimento" si intende tutti i servizi quali la raccolta, la cernita, il trasporto, il recupero, il trattamento, lo stoccaggio e lo smaltimento finale dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni;
- 7) per "raccolta" si intende le sole operazioni di raccolta, di cernita e/o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- 8) per "smaltimento finale" si intende il solo trattamento finale dei rifiuti, incluse le operazioni di trasformazione ritenute necessarie per il recupero o il riciclo;
- 9) per "Servizio" si intende il Servizio di nettezza urbana, organizzato secondo la forma gestionale scelta dal Comune;
- 10) per "Decreto 915" si intende il Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, nel testo vigente;
- 11) per "Decreto 507" si intende il Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 nel testo vigente;
- 12) per "Delibera del Comitato" si intende la Delibera del 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del Decreto 915.

Art. 3

Esclusioni

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai rifiuti elencati al comma 7 dell'art. 2 del Decreto 915.

Art. 4

Principi generali di comportamento

1. La gestione dei rifiuti, in tutte le fasi indicate al punto 6 del precedente art. 2, e/a condotta in osservanza dei principi generali contenuti nell'art. 1, comma 1, del Decreto 915.

2. La gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti si pone il fine di attuare la raccolta differenziata degli stessi, in armonia con gli indirizzi generali dettati dal Decreto del Ministero dell'Ambiente 29 maggio 1991, e nell'ambito della regolamentazione regionale di cui alla Legge Regionale 26 aprile 1990, n. 31.

Art. 5 Rifiuti urbani

1. I rifiuti urbani, agli effetti del presente regolamento, sono costituiti da:

a) i rifiuti urbani interni non ingombranti, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere, ai sensi dell'art. 2, comma 3, n° 1), del Decreto 915, ivi incluse le aree scoperte ad essi pertinenti, di cui al 2° comma dell'art. 66 del decreto 507, e dai locali destinati ad uso abitativo nei fondi agricoli;

b) i rifiuti urbani interni ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere, come indicato nel precedente comma, ai sensi dell'art. 2, comma 3, n° 2), del Decreto 915;

c) i rifiuti urbani esterni, di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private, comunque soggette ad uso pubblico e sulle spiagge marittime, lacuali e sulle rive dei fiumi, ai sensi dell'art. 2, comma 3, n° 3), del Decreto 915;

d) i rifiuti speciali indicati al n. 1, punto 1.1.1 lett. a), della Delibera del Comitato, dichiarati assimilati ai rifiuti urbani dall'art. 39, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, elencati nell'allegato "A" del presente regolamento;

e) gli accessori per l'informatica, ai sensi dell'art. 39, comma 1, della citata legge n. 146 del 1994;

f) i rifiuti provenienti da studi, ambulatori e gabinetti non soggetti ad autorizzazione ai sensi degli artt. 193 e 194 del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con Regionale Decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

g) i rifiuti pericolosi di cui al punto 1.3 della delibera del Comitato Interministeriale.

Art. 6 Rifiuti speciali

I rifiuti speciali comprendono:

1) i residui derivanti da lavorazioni industriali, artigianali, commerciali e di servizi non inclusi nella lett. d) del precedente articolo;

2) residui derivanti da attività agricole non inclusi nella lett. d) del precedente articolo, inclusi quelli derivanti dall'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze, ai sensi dell'art. 10-bis del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito con modificazioni in legge 29 ottobre 1987, n. 441, e con esclusione delle carogne e delle materie fecali ed altre sostanze utilizzabili nell'attività agricola. Sono altresì esclusi, in quanto considerati rifiuti urbani interni, i residui dei locali destinati ad abitazione del conduttore e/o proprietario del fondo ed ogni altro destinato ad uso abitativo, i quali restano classificati ad ogni effetto di legge rifiuti urbani interni, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto- legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito con modificazioni in legge 27 gennaio 1989, n. 20;

3) i residui inerti, da smaltire secondo i modi di legge o da riutilizzare previo trattamento o preselezione in impianti regolarmente autorizzati:

a) sfridi di materiali da costruzione;

- b) materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi;
- c) materiali ceramici cotti;
- d) vetri di tutti i tipi;
- e) rocce e materiali litoidi da costruzione;

4) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;

5) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti, i quali sottostanno ai criteri di cui all'art. 15 del Decreto 915;

6) i residui dell'attività di trattamento dei rifiuti e quelli derivanti dalla depurazione degli effluenti;

7) i rifiuti provenienti da strutture sanitarie, con ciò intendendo tutte le strutture pubbliche e private che, nell'ambito delle disposizioni dettate dalla legge 833 del 1978 sul servizio sanitario nazionale, erogano in forma organizzata e continuativa le prestazioni sanitarie per il raggiungimento degli obiettivi, di cui all'art. 2 della stessa L. 833.

Art. 7

Rifiuti tossici e nocivi

I rifiuti tossici e nocivi comprendono i rifiuti speciali di cui all'art. 2, comma 4, lett.1), 2) e 5), del Decreto 915 che abbiano i requisiti fissati al punto 1.2 della Delibera del Comitato, riprodotto nell'allegato.

Art. 8

Gestione dei rifiuti

La gestione dei rifiuti è costituita dalle seguenti attività:

1) raccolta in contenitori entro i limiti delle zone di raccolta obbligatoria, così come indicate nei successivi Titoli II e III del presente regolamento, a seguito delle seguenti operazioni:

- a) conferimento da parte del produttore o del detentore secondo le modalità definite dal presente regolamento;
- b) spazzamento dei rifiuti giacenti sulle strade e sulle aree pubbliche o soggette a uso pubblico, nonché sul demanio pubblico, nei cimiteri, nei mercati e in ogni altro luogo stabilito dal Capo III del Titolo II del presente regolamento;
- c) eventuale deposito temporaneo nel luogo in cui sono prodotti i rifiuti;

2) trasporto, effettuato con idonei automezzi in osservanza delle norme igienico sanitarie vigenti;

3) smaltimento, in uno dei modi indicati nell'allegato II A alla Direttiva 91/156/CEE.

TITOLO II

ZONA DI RACCOLTA OBBLIGATORIA DEI RIFIUTI URBANI

Art. 9

Individuazione

La zona di raccolta obbligatoria dei rifiuti urbani interni, nella quale il servizio gestito in regime di privativa, è costituita:

1) dalle superfici del capoluogo, delle frazioni, dei centri abitati, dei nuclei abitati, dei centri commerciali e produttivi integrati, come perimetrata in rosso ed indicate con la lettera "A" nella planimetria scala 1:25000 allegato "1" quale parte integrante del presente regolamento;

2) dalle superfici del restante territorio comunale meglio evidenziato nel perimetro rilevato con colore verde ed indicato con la lettera "B" nella planimetria stessa.

CAPO I

MODALITA' DELLA RACCOLTA

Art. 10

Sistemi di raccolta

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani è organizzato come segue:

- a) in tutto il territorio comunale mediante appositi cassonetti, bidoni o cestini gettacarte;
- b) la raccolta dei rifiuti urbani ingombranti è regolata dal successivo art. 16;
- c) le raccolte differenziate vengono effettuate secondo le modalità indicate negli articoli di cui al successivo Capo II;
- d) la raccolta dei rifiuti assimilati di cui al numero 1 punto 1.1.1 lettera a) della delibera del Comitato è regolata dal successivo art. 12.

Art. 11

Dotazione di cassonetti

1. La dotazione di cassonetti deve essere tale da soddisfare le esigenze della zona servita. Di norma, è garantita una capacità minima di litri 1000 ogni 40 produttori, sistemando i cassonetti stessi a distanza non superiore a 150 metri dalla abitazione più lontana, elevabile a 500 metri nella zona B scarsamente popolata.

2. I cassonetti sono sistemati, di norma, sul suolo pubblico o di uso pubblico in apposite piazzole opportunamente allestite per impedire lo scorrimento dei cassonetti stessi e per ottimizzare le operazioni di svuotamento e di lavaggio, evitando intralci alla circolazione veicolare e pedonale.

3. Gli strumenti urbanistici attuativi e i progetti per la costruzione o la sistemazione di strade devono prevedere le piazzole di cui sopra.

4. I cassonetti devono essere costruiti in materiale resistente che riduca al massimo la rumorosità durante lo svolgimento delle operazioni di raccolta, permetta una rapida ed efficace pulizia e sia resistente agli incendi. Sono normalmente dotati di ruote e di bracci per agevolare il sollevamento da parte degli automezzi adibiti alla raccolta, nonché di comando a pedale o manuale per permetterne agevolmente l'apertura e di segnalazioni visive esterne del tipo catarifrangente trasversale.

Art. 12

Modalità di raccolta dei rifiuti speciali assimilati

1. La gestione della raccolta dei rifiuti speciali assimilati di cui al precedente art. 5, comma 1, lett. d), avviene osservando i criteri e con le modalità contenute nei commi seguenti.

2. Per i rifiuti la cui produzione annua sia inferiore, per singola utenza, a 5 tonnellate, ovvero 50 metri cubi, la raccolta avviene nell'ambito delle attrezzature destinate ai rifiuti urbani interni, opportunamente potenziate.

3. Per i rifiuti la cui produzione annua superi, per utenza, quella indicata nel comma precedente, la raccolta è organizzata separatamente, ricorrendo alla installazione, nelle aree per insediamenti produttivi o limitrofe agli stessi, di uno o più contenitori riservati del tipo di quelli utilizzati per i rifiuti urbani e/o di contenitori di maggiore capienza, anche di tipo "scarrabile" a seconda dell'entità dei rifiuti prodotti, che verranno ivi conferiti dai produttori dei medesimi e divisi per tipologia dei rifiuti in modo tale da favorire l'eventuale recupero o l'ottimale smaltimento definitivo. Per particolari condizioni o quantità di rifiuti assimilati da smaltire

la Giunta municipale con apposito e motivato atto dispone la impossibilità di smaltire detti rifiuti a mezzo del servizio pubblico, il produttore in questo caso provvederà per proprio conto a tutte le fasi dello smaltimento dei rifiuti.

4. Nel caso di uso di contenitori più capienti, il Servizio individua le modifiche organizzative interne necessarie all'espletamento del nuovo servizio, programmando in particolare l'acquisto, il nolo o comunque l'utilizzo di automezzi adatti.

Art.13

Pulizia e disinfezione dei contenitori

1. Il Servizio è tenuto alla scrupolosa conservazione dei vari tipi di contenitori installati sul territorio, nonché al loro lavaggio, alla disinfezione, alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria e al rinnovo periodico.

2. Il lavaggio e la disinfezione dei contenitori sono effettuati, utilizzando automezzi appositamente attrezzati, secondo le necessarie cadenze e, comunque, almeno una volta ogni 30 giorni ridotti a 15 nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre. Il liquido proveniente dalle predette operazioni è opportunamente raccolto e conferito ad impianto di depurazione autorizzato.

3. Il Servizio assicura la pulizia delle piazzole e delle aree di alloggiamento dei contenitori, provvedendo ad asportare i rifiuti ivi eventualmente rinvenuti o caduti.

Art.14

Modalità di conferimento dei rifiuti

1. Il conferimento dei rifiuti urbani deve essere effettuato esclusivamente utilizzando i contenitori installati.

2. I rifiuti devono essere contenuti in appositi involucri protettivi, salvo che si tratti di beni durevoli non ingombranti di imballaggi, il cui volume deve essere comunque ridotto a cura del produttore per consentire il ragionevole utilizzo dei contenitori.

3. I produttori che usano sacchi di plastica unifamiliari o collettivi prestano particolare attenzione per evitare che frammenti di vetro, oggetti taglienti o appuntiti possano causare danni agli operatori addetti al servizio di raccolta, avvolgendo accuratamente detti rifiuti con materiale di protezione (carta, plastica, ecc).

4. I rifiuti urbani interni sono conferiti negli appositi contenitori esclusivamente nelle seguenti fasce orarie:

- dalle ore 16 del giorno antecedente la raccolta alle ore 8 del mattino in cui avviene la raccolta, nei periodi invernali;

- dalle ore 20 del giorno antecedente la raccolta alle ore 7 del mattino in cui avviene la raccolta, nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre.

Art. 15

Usi vietati

1. E' vietato depositare all'interno del contenitore rifiuti organici sciolti, rifiuti liquidi di qualsiasi sorta o incendiati. Le sostanze putrescibili o quelle che possono aderire al contenitore devono essere racchiuse in involucri protettivi che ne evitino la dispersione ed il contatto diretto con il contenitore stesso.

2. E' vietato immettere nei contenitori dei rifiuti urbani i rifiuti speciali assimilati che superino le quantità indicate nel precedente art. 12 punto 2., quelli speciali e tossici e nocivi, quelli pericolosi e quelli per i quali sia stata attivata la raccolta differenziata.

3. E' vietato depositare i rifiuti nel contenitore quando il loro volume sia tale da impedire la chiusura del coperchio. E' altresì vietato abbandonare i rifiuti nei pressi del contenitore. Nel caso di esaurimento della

capacità di accoglimento del contenitore e quando non sia possibile conferire i rifiuti ad altro contenitore vicino, il produttore conserva i rifiuti medesimi nel luogo di produzione sino allo svuotamento del contenitore da parte del Servizio. Quando tale situazione non risulti eccezionale, l'utente avverte per iscritto il Servizio che la verifica e comunica i provvedimenti adottati nei successivi trenta giorni.

4. E' altresì vietato l'incenerimento dei rifiuti di qualunque natura sia sul suolo che con qualsiasi altro luogo, mezzo o attrezzatura; è ammessa la combustione dei rifiuti in impianti per il recupero energetico regolarmente autorizzati.

5. E' assolutamente vietato l'abbandono di rifiuti fuori dai contenitori, in luoghi ed aree pubbliche o di uso pubblico.

6. E' vietato lo stoccaggio dei rifiuti che non sia stato autorizzato dall'Autorità competente.

Art. 16

Modalità di conferimento dei rifiuti ingombranti

1. La raccolta e il trasporto sono effettuati in apposite aree o con l'impiego di contenitori, situati in luoghi stabiliti dall'Amministrazione ed opportunamente attrezzati. In detti siti possono essere installati uno o più contenitori in cui separare i rifiuti ingombranti secondo le tipologie (frigoriferi, mobili in legno, materiali metallici, televisori, ecc).

2. I rifiuti sono trasportati a cura dei produttori al luogo della raccolta.

3. E' vietato depositare rifiuti ingombranti a fianco dei cassonetti o di altri contenitori o nelle relative piazzole.

Art. 17

Periodicità della raccolta

1. Nella zona A, servita con cassonetti, bidoni ecc., il carico e il trasporto dei rifiuti sono effettuati almeno quattro volte la settimana, normalmente nei giorni feriali di lunedì, mercoledì, venerdì e sabato, con inizio alle ore 7,00.

2. Nella zona B, servita con cassonetti, per la minore quantità di rifiuti e per l'assenza quasi totale della frazione organica, generalmente riutilizzata nelle attività agricole, la raccolta dei rifiuti viene effettuata almeno due volte la settimana secondo il calendario stabilito dal Servizio rifiuti.

3. Qualora dovessero aversi più giorni festivi consecutivi, il servizio deve essere garantito in modo tale che non vi siano tre giorni consecutivi senza raccolta.

4. Per esigenze di carattere straordinario e temporaneo, la periodicità di cui al presente articolo può essere intensificata con ordinanza sindacale motivata.

CAPO II

RACCOLTE DIFFERENZIATE

Art. 18

Oggetto delle raccolte differenziate

1. Il Servizio promuove e organizza la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 9- quater, comma 1, del DI 9 settembre 1988, n. 397, convertito con modificazioni in L. 9 novembre 1988, n. 475, e del Decreto del Ministro dell'Ambiente 29 maggio 1991.

2. Sono raccolti in modo differenziato e secondo le indicazioni contenute negli articoli successivi, le seguenti frazioni di rifiuti: vetro, carta, materiali metallici (lattine, ferro e simili), plastica, materiali organici fermentescibili.

3. Sono raccolti in modo differenziato, a mente dell'art. 3, comma 1, del Decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito con modificazioni in Legge 29 ottobre 1987, n. 441, i seguenti rifiuti urbani considerati pericolosi:

- a) batterie e pile esauste;
- b) prodotti, e relativi contenitori, etichettati con il simbolo "T" e/o "F";
- c) prodotti farmaceutici.

4. I rifiuti di cui al precedente comma non possono essere conferiti nei contenitori dei rifiuti urbani interni; quelli indicati nel comma secondo non possono più essere conferiti nei contenitori predetti man mano che viene attivata la specifica raccolta differenziata.

Art. 19

Raccolta differenziata dei contenitori vuoti per liquidi in vetro, plastica e metalli

1. I rifiuti in vetro, plastica e metallo devono essere conferiti in appositi contenitori forniti dal Servizio. Tali contenitori sono dislocati sul territorio comunale tenendo conto della densità abitativa e della quantità media di rifiuti prodotta, e di regola sono allocati nella stessa piazzola o area in cui insistono i contenitori per rifiuti urbani interni.

2. Per la raccolta differenziata devono adoperarsi appositi ed idonei contenitori: quali campane con sportello di svuotamento sul fondo; cassonetti; trespoli reggisacco; bidoni; ecc.

3. I contenitori di cui al comma precedente sono diversi per ognuno dei rifiuti indicati. In ogni caso, i contenitori devono essere contrassegnati con istruzioni scritte e colori diversi, in modo da agevolare il conferimento.

4. Di regola, uno o più contenitori indicati al comma 2 sono sistemati a cura del Servizio all'interno o all'esterno di scuole, supermercati, centri direzionali, ristoranti, stazioni e in genere di luoghi in cui si producano i rifiuti in questione in quantità ragguardevole.

5. Le frazioni di rifiuti di cui al presente articolo sono conferiti a cura degli utenti evitando di depositarli all'esterno dei contenitori. Essi devono essere depurati da sostanze marcescibili al fine di evitare la contaminazione dei contenitori stessi e la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti. E' vietato introdurre nei contenitori rifiuti diversi da quelli per i quali sono destinati.

6. Lo svuotamento dei contenitori avviene con cadenze periodiche opportunamente prestabilite, e comunque quando gli operatori ecologici si avvedono che i contenitori sono pieni al punto da non permettere ulteriori conferimenti.

7. I contenitori devono essere periodicamente lavati e disinfettati.

Art. 20

Raccolta differenziata della carta

1. La carta di qualsiasi tipo è conferita dai produttori in appositi contenitori, di colore diverso rispetto a tutti gli altri, allocati di regola nella stessa piazzola o area in cui sono gli altri contenitori.

2. Di norma, uno o più contenitori sono sistemati presso le scuole, gli stabili ospitanti uffici pubblici e/o privati, le industrie, i supermercati, i mercati pubblici, le società tipografiche ed editrici.

3. Gli utenti conferiscono nei contenitori qualsiasi tipo di carta, a condizione che non sia eccessivamente sporca o contaminata da sostanze organiche che imputridiscano. In ogni caso, la carta deve essere separata da qualsiasi altro materiale ad eccezione degli indumenti usati.

4. Negli stessi contenitori, fino a quando non verranno installati appositi contenitori, possono essere conferiti indumenti usati o loro parti, sempre che non siano contaminati o imbrattati di sostanze che ne renderebbero impossibile il recupero.

5. Si applicano le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo precedente. I contenitori devono essere lavati e disinfettati almeno due volte l'anno

Art. 21

Raccolta differenziata dei materiali organici fermentescibili

Dal momento in cui il Comune attiverà il servizio di raccolta differenziata della frazione organica lo stesso sarà organizzato nel modo seguente:

1. La frazione organica dei rifiuti urbani deve essere conferita in modo differenziato dalla frazione non organica, a cura dei produttori.

2. I materiali organici fermentescibili devono essere conferiti in appositi contenitori (cassonetti o containers) sistemati in piazzole o aree apposite individuate nell'ambito delle zone in cui si vuole attivare il servizio, presso le mense, i centri di ristorazione e in genere presso le utenze collettive, nonché presso i mercati, i giardini e le industrie agro-alimentari.

3. I contenitori di cui al comma precedente devono disporre di chiusura tale da non permettere il rovistamento da parte di animali e la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti. Essi devono essere tali da non permettere lo scolo di materiali fermentescibili.

4. I contenitori devono essere lavati e disinfettati a cura del Servizio con la cadenza di cui al precedente art. 13.

5. La raccolta dei rifiuti di cui al presente articolo deve essere espletata quotidianamente.

Art. 22

Raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi

1. Il Servizio promuove la raccolta differenziata delle pile e batterie, dei farmaci e dei prodotti e loro contenitori etichettati col simbolo "T" e/o "F".

2. Le pile e batterie esauste devono essere conferite in appositi contenitori stradali, di colore diverso rispetto a tutti gli altri, la cui capienza sia di almeno 50 litri. Tali contenitori sono sistemati in prossimità dei punti di vendita delle pile e batterie medesime, quali esercizi commerciali di elettrodomestici e giocattoli, ferramenta, tabaccai, orologiai, supermercati, fotografi, e anche nelle stazioni e nelle piazzole o aree dove sono sistemati i contenitori per gli altri tipi di rifiuti.

3. I farmaci scaduti devono essere conferiti in appositi contenitori di modeste dimensioni, sistemati nei pressi di tutte le farmacie, comunali e private, ubicate nel territorio del Comune, nonché nei pressi degli ospedali e degli istituti di cura pubblici privati, delle sedi delle Unità sanitarie locali e dei distretti sanitari di base.

4. I prodotti e loro contenitori etichettati col simbolo "T" (tossici) o del teschio, e/o col simbolo "F" (infiammabili) o della fiamma, devono essere trasportati al luogo di raccolta a cura dei produttori presso stazioni di trasferimento o centri di stoccaggio provvisorio individuati sul territorio comunale dal Servizio rifiuti.

5. I contenitori per i rifiuti pericolosi vengono svuotati periodicamente dagli operatori addetti e, comunque, allorquando essi risultino ricolmi in modo da non permettere ulteriori conferimenti. Il controllo dell'integrità e del livello di riempimento dei contenitori è effettuato dagli addetti al servizio o allo spazzamento delle strade.

Art.23

Associazioni ambientaliste e organizzazioni di volontariato

1. Il Servizio nel promuovere la raccolta differenziata, si avvale anche delle associazioni ambientaliste operanti nel territorio comunale e delle organizzazioni di volontariato, iscritte nel registro di cui all'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

2. Le associazioni e le organizzazioni di cui al precedente comma possono contribuire alla raccolta di frazioni di rifiuti urbani nonchè organizzare operazioni di informazione e di sensibilizzazione degli utenti rivolte in particolar modo alla raccolta differenziata e in generale alla tutela ambientale.

Art. 24

Coinvolgimento degli utenti

1. Per una migliore gestione dei rifiuti, il Servizio adotta ogni misura atta al coinvolgimento attivo degli utenti in tutte le fasi della gestione stessa.

Art.25

Norma transitoria

1. La raccolta differenziata disciplinata dalle disposizioni di cui al presente Capo è introdotta gradualmente dalla data di esecutività del presente regolamento, sulla base di programmi annuali che prevedano:

- a) i materiali che si intende raccogliere in maniera separata;
- b) le zone in cui effettuare la raccolta differenziata;
- c) i costi di investimento e di gestione, in modo da iscrivere i relativi importi nel bilancio comunale;
- d) i possibili rientri economici derivanti dalla commercializzazione dei rifiuti recuperati e/o le economie registrabili nella gestione dei rifiuti in generale.

CAPO III

GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art. 26

Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani esterni

1. Il servizio di raccolta di trasporto dei rifiuti urbani esterni è organizzato attraverso l'installazione di cestini stradali a distanza e mediante lo spazzamento del suolo pubblico e di quello soggetto a servitù di pubblico transito o di uso pubblico, nei centri abitati, nelle frazioni e nei nuclei urbani perimetrati all'interno della zona "A" di cui alla planimetria allegato 1.

2. Viene altresì assicurata in tutto il territorio comunale la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti di qualunque natura essi siano abbandonati sulle strade, sulle aree pubbliche o private ad uso pubblico, sulle rive dei fiumi, ecc., così come indicati nell'art. 2, punto 3, 3° comma del decreto 915.

Art. 27

Modalità di espletamento del servizio

1. All'interno delle zone indicate al punto 1 del precedente articolo, la pulizia del suolo deve essere eseguita in modo da asportare e tenere sgombrati da detriti, rifiuti, fogliame, polvere, rottami e simili:

- a) le strade classificate comunali e i tratti urbani delle strade provinciali e statali;
- b) le piazze;

- c) i marciapiedi;
- d) le aiuole spartitraffico e le aree di corredo alle strade, ivi comprese le scarpate;
- e) i percorsi pedonali anche coperti e, comunque, qualsiasi spazio pubblico, destinato o aperto al pubblico, ivi compreso l'interno delle tettoie di attesa degli autobus;
- f) le aiuole, i giardini e le aree verdi, ad esclusione dei parchi urbani qualora dotati di servizio proprio di nettezza urbana.

2. La pulizia delle superfici di cui al comma precedente è effettuata manualmente e/o tramite automezzi attrezzati con interventi:

- a) giornalieri, da effettuarsi tutti i giorni feriali entro i limiti del centro storico;
- b) periodiche, da effettuarsi nel restante territorio;
- c) settimanali, da effettuarsi nell'area di mercato.

3. Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici, gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere e per evitare che vengano ostruiti con detriti i fori delle caditoie stradali.

4. I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da scongiurare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani.

5. Le operazioni di spazzatura nelle varie zone devono essere prevalentemente svolte nelle fasce orarie in cui è ridotto il traffico pedonale e veicolare.

6. La spazzatura deve essere depositata, a cura degli operatori, nei contenitori per rifiuti solidi urbani più prossimi, oppure: in punti di stoccaggio provvisorio indicati dal Servizio.

Art. 28 **Cestini stradali**

1. Nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento, il Servizio provvede alla installazione, alla manutenzione e alla sostituzione dei cestini stradali per carta e prodotti similari.

2. I cestini stradali vengono svuotati dagli operatori addetti alla raccolta e trasporto dei rifiuti con la periodicità stabilita per ciascuna zona interessata.

3. E' vietato conferire nei cestini stradali o in prossimità di essi i rifiuti urbani interni e quelli ingombranti.

Art. 29 **Dotazione dei cestini**

1. La dotazione dei cestini gettacarte è determinata dalle esigenze oggettive delle zone in cui devono essere installati. Di norma vengono installati nei parchi, giardini, scuole, vie e piazze, ecc.; il loro numero e distanza l'uno dall'altro sono determinati dalla frequentazione dei siti.

2. I cestini gettacarte sono sistemati, di regola, sul suolo pubblico, ovvero, qualora esigenze ambientali, estetiche o di transito veicolare e/o pedonale lo rendano necessario, su proprietà privata, escluse le parti interne di edifici e con il consenso del proprietario.

Art. 30 **Spazzamento delle foglie**

1. Lo spazzamento delle foglie viene eseguito nelle superfici delle strade, piazze e viali circoscritti da alberature pubbliche, ricadenti nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento.

2. Lo spazzamento delle foglie viene eseguita dagli operatori addetti allo spazzamento.

3. Il fogliame raccolto deve essere accumulato in punti prestabiliti e caricato su appositi automezzi per il trasporto al luogo dello smaltimento, in caso di modeste quantità e compatibilmente con le dotazioni dei cassonetti può essere conferito direttamente negli stessi .

Art. 31

Pulizia delle aree private

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte di uso privato, i terreni non edificati devono essere tenuti puliti dai rispettivi proprietari o conduttori.

2. In caso di inadempienza, il Sindaco con propria ordinanza intima la pulizia delle aree o fabbricati. Nel caso di ulteriore inosservanza, il Servizio provvede alla pulizia rimettendone i costi ai proprietari o conduttori.

CAPO IV

SERVIZI ACCESSORI

Art. 32

Pulizia e disinfezione delle fontane, degli orinatoi e delle caditoie stradali

1. Il Servizio assicura la pulizia di fontane, fontanelle, orinatoi pubblici e anche la pulizia e la disinfezione dei fori delle caditoie stradali semplici e a sifone, compresi i sottostanti pozzetti, ricadenti nel perimetro in cui è istituito il servizio di spazzamento.

2. La pulizia delle fontane e delle fontanelle deve essere eseguita in ottemperanza alle prescrizioni definite per ognuna di esse da appositi ordini di servizio del funzionario responsabile o nei capitolati d'oneri se la gestione del servizio è data in concessione o in appalto, in relazione ai materiali costituenti e al loro stato d'uso e di conservazione.

3. La pulizia degli orinatoi deve interessare anche i ripari metallici o in pietra o in altri materiali collocati nei fianchi, ai muri e al perimetro, eventualmente imbrattati per uso improprio degli stessi. Gli orinatoi devono, inoltre, essere disinfettati, ciascuno, almeno ogni 15 giorni.

4. La pulizia delle caditoie stradali è effettuata in base ad un programma, in modo da assicurare almeno due interventi per ognuna nell'arco di un anno, salva la esigenza di interventi più ravvicinati in caso di necessità.

Art. 33

Pulizia dei locali e delle aree pubbliche comprese quelle adibite a mercati, pubblici esercizi e manifestazioni pubbliche

1. I titolari di licenza di commercio su aree pubbliche devono mantenere puliti i propri posteggi, raccogliere i rifiuti prodotti e conferirli nei contenitori predisposti dal Servizio.

2. I soggetti promotori di qualsiasi iniziativa pubblica sono tenuti a garantire la pulizia delle aree impegnate per le manifestazioni, sia direttamente, sia tramite una convenzione col Servizio.

3. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico devono provvedere alla pulizia delle aree e degli spazi stessi, per tutto il periodo di decorrenza della concessione.

4. Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere pulite dagli occupanti, ovvero dal Servizio tramite apposita convenzione.

5. Il proprietario e il costruttore hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia delle aree pubbliche e delle strade in caso di lavori riguardanti fabbricati.

6. In caso di carico e scarico di materiali, chi effettua tali operazioni e il soggetto per cui tali operazioni sono svolte hanno l'obbligo di pulire l'area pubblica dai rifiuti eventualmente formati. In caso di inosservanza, lo spazzamento è effettuato dal Servizio che può rivalersi sui responsabili.

Art. 34
Sgombero della neve

1. In caso di nevicate, il Servizio provvede allo sgombero immediato della neve dalle strade carreggiabili e pedonali, in modo da garantire la circolazione veicolare e pedonale almeno nei punti di maggior transito, quali ospedali, scuole, uffici e servizi pubblici.

2. Il Servizio provvede altresì allo spargimento di breccia e/o di miscele criodratriche ove il suolo si rendesse sdruciolevole per la presenza di ghiaccio.

TITOLO III

Zone con insediamenti sparsi

Art. 35
Insedimenti sparsi

1. Per insediamenti sparsi si intendono gli edifici sparsi adibiti a residenza principale, secondaria o a sede di attività e servizi unitamente alle relative aree scoperte di pertinenza.

2. Come già indicato nel precedente art. 9, il servizio di raccolta dei rifiuti è effettuato su tutto il territorio comunale, pertanto il regime di privativa è analogamente esteso a tutto il territorio comunale ed agli insediamenti sparsi compresi nella zona B della planimetria allegato 1.

Art. 36
Raccolta dei rifiuti

1. I rifiuti urbani interni prodotti negli insediamenti di cui al precedente articolo sono conferiti dai produttori osservando le modalità di cui all'art. 14 del presente regolamento.

2. Per la raccolta sono usati contenitori del tipo cassonetti, aventi le caratteristiche tecniche indicate al precedente art. 11.

3. I contenitori sono sistemati in apposite aree di alloggiamento, individuate in modo da non ostacolare il passaggio veicolare e pedonale. Essi vengono allocati in ragione del numero degli insediamenti sparsi esistenti e delle tipologie di rifiuti prodotti, e comunque in modo che ogni insediamento abbia un contenitore ad una distanza massima di 500 metri.

4. Lo svuotamento dei contenitori è effettuato due volte la settimana.

5. Il lavaggio e la disinfezione dei contenitori sono effettuati a cura del Servizio secondo le cadenze di cui al precedente art. 13.

6. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si fa riferimento alle disposizioni previste per la raccolta dei rifiuti urbani prodotti all'interno dei centri abitati.

Art. 37
Raccolta differenziata

1. Nelle zone di cui al precedente art. 35 i rifiuti per i quali è attuata la raccolta differenziata sono conferiti dai produttori nei contenitori specifici predisposti dal Servizio.

2. Ai fini di cui al presente articolo, il Servizio può installare uno o più contenitori previsti dal precedente Capo II del Titolo II nei pressi degli insediamenti sparsi, qualora la quantità e la qualità dei rifiuti ivi prodotti renda tecnicamente ed economicamente vantaggiosa la scelta.

TITOLO IV

ALTRI TIPI DI RIFIUTI

Art. 38 **Rifiuti ospedalieri**

1. I rifiuti ospedalieri, esclusi quelli da qualificare come assimilati ai rifiuti solidi urbani per effetto del Decreto del Ministro dell'Ambiente d'intesa con il Ministro della Sanità, previsto dall'art.1, comma 2/quater, del D.L. 14 dicembre 1988 n. 527 convertito in L. 10 febbraio 1989 n. 45, devono essere smaltiti mediante termodistruzione presso impianti autorizzati.

2. E' consentito il loro stoccaggio provvisorio per un periodo massimo di 48 ore, in ambiente chiuso, inaccessibile ad uomini ed animali, situato all'interno dell'istituto.

3. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato a mezzo di veicoli adibiti esclusivamente a tale attività, dotati di cassone chiuso in modo da evitare ogni possibile dispersione, realizzato in materiale lavabile e impermeabilizzato. E' vietata l'apertura dei contenitori nel corso della raccolta e del trasporto.

Art. 39 **Rifiuti cimiteriali**

1. I rifiuti prodotti all'interno del cimitero derivano da:

- a) ordinaria attività cimiteriale;
- b) esumazioni ed estumulazioni ordinarie;
- c) esumazioni ed estumulazioni straordinarie.
- d) cremazioni.

2. Ai sensi dell'art. 85, comma 2, del DPR 10 settembre 1990, n. 285, tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale di cui alle precedenti lettere b) c) d) sono equiparati a rifiuti speciali.

3. I rifiuti di cui alla lett. a) del comma 1 sono considerati urbani a tutti gli effetti, e devono essere stoccati in cassonetti per rifiuti solidi urbani sistemati in aree all'interno o all'esterno del cimitero. Rientrano tra essi, in particolare, i fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rottami e materiali lapidei, i rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse.

4. I rifiuti di cui alla lett. b) del precedente comma 1, quali i resti lignei e i resti di indumenti del feretro, devono essere raccolti separatamente ed avviati all'incenerimento in impianto idoneo, oppure avviati in discarica di prima categoria previo benessere del responsabile sanitario che assiste le operazioni.

5. I rifiuti di cui alla lett. c) del precedente comma 1 non possono essere avviati in discarica di prima categoria, ma esclusivamente alla termodistruzione, oppure al reinterro nello stesso cimitero, salvo diversa indicazione del responsabile sanitario che assiste alle operazioni.

6. In ogni caso, i rifiuti metallici, le pellicole di zinco poste a protezione del feretro destinato alla inumazione o alla cremazione, i rifiuti piombosi e simili, devono essere raccolti separatamente, opportunamente disinfettati e stoccati in appositi contenitori di materiale lavabile e impermeabile munito di coperchio, sistemati in apposito area o locale all'interno o all'esterno del cimitero.

7. Il trasporto dei rifiuti cimiteriali, ad esclusione di quelli assimilati agli urbani, deve avvenire con idoneo mezzo chiuso e con caratteristiche simili a quelli per i rifiuti ospedalieri. I mezzi ed i contenitori devono comunque essere puliti e disinfettati al termine del servizio ovvero al termine di ogni giornata di lavoro.

8. La raccolta differenziata, lo stoccaggio provvisorio e ogni altro adempimento previsto dal presente articolo sono curati dal responsabile del servizio di custodia del cimitero previsto nell'art. 52 del citato DPR n. 285 del 1990.

Art. 40

Carogne

1. Le carogne di piccole dimensioni possono essere immesse direttamente nei contenitori dei rifiuti urbani, a condizione che il contenitore medesimo venga svuotato e avviato in discarica entro 24 ore dal rinvenimento della carogna.

2. Le carogne di dimensioni maggiori, quali cani, suini, equini, bovini, ecc. devono essere prontamente allontanate dalle aree di rinvenimento e avviate alla termodistruzione o interrate in terreni preventivamente individuati dalla Amministrazione comunale, distanti da insediamenti civili almeno 200 metri.

3. Qualora non sia possibile la termodistruzione o il reinterro, le carogne possono essere smaltite in discarica di prima categoria previa visita veterinaria, dalla quale risulti la esclusione di qualsiasi pericolo di trasmissione di malattie infettive.

4. Nei casi di pericolo di malattia infettiva, le carogne sono comunque rimosse dal luogo di rinvenimento e smaltite secondo le modalità indicate dal veterinario che esegue l'ispezione, in osservanza alle norme contenute nel comma 2 dell'art. 3 del Decreto Legislativo 14 dicembre 1992, n. 508 e, eventualmente, del Decreto del Ministero della Sanità del 26 marzo 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101.

Art. 41

Siringhe

1. Il Servizio è tenuto ad effettuare la raccolta delle siringhe usate ed abbandonate in luoghi pubblici o di uso pubblico.

2. La raccolta delle siringhe è effettuata tramite operatori addestrati, dotati di indumenti protettivi e di idonee attrezzature. In particolare, devono essere loro forniti guanti speciali a prova di taglio e perforazione, pinze con leva di comando, contenitore con chiusura ermetica.

3. Le siringhe raccolte vengono trattate e smaltite con l'osservanza delle disposizioni per i rifiuti ospedalieri.

TITOLO V

TRASPORTO DEI RIFIUTI

Art. 42

Automezzi

1. Il trasporto dei rifiuti al luogo dello smaltimento e/o nella stazione di trasferimento è effettuato con automezzi speciali idonei per il servizio a cui sono destinati, dotati di idonei accorgimenti tecnici adatti al più funzionale espletamento del servizio, senza dispersione dei rifiuti ed emanazione di polveri o di cattivi odori.

2. Per le zone del territorio comunale che non permettono il transito di automezzi ingombranti, il Servizio utilizza automezzi di più modeste dimensioni, dotati, per quanto possibile, degli stessi accorgimenti tecnici di cui al comma precedente.

3. Gli automezzi di cui ai commi precedenti sono autorizzati con ordinanza sindacale ad utilizzare corsie riservate, aree precluse alla circolazione veicolare, zone a traffico limitato.

Art. 43
Stazioni di trasferimento

1. Nel caso in cui siano adibiti al trasporto dei rifiuti automezzi di modeste dimensioni tali da non dare la compattazione dei rifiuti e garanzie di igienicità anche in relazione alla notevole distanza dal centro di smaltimento, il Servizio propone all'Amministrazione comunale l'utilizzo di uno o più siti, pubblici o privati, nei quali i rifiuti vengano stoccati provvisoriamente in appositi containers, oppure riversati direttamente negli autocompattatori.

2. Le stazioni di trasferimento sono dislocate sul territorio comunale in ragione degli automezzi impegnati e della quantità dei rifiuti raccolti.

TITOLO VI
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

Art. 44
Modalità dello smaltimento

1. Lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati conferiti al Servizio avviene a cura del Servizio stesso presso la discarica in esercizio nell'ambito di appartenenza del Comune disposto dalla Regione Marche. Sarà possibile l'incenerimento preceduto o meno da una selezione dei rifiuti che separi quelli recuperabili o riciclabili e consenta di inviare allo smaltimento soltanto la frazione non recuperabile solo quando nell'ambito territoriale di appartenenza venga previsto tale tipo di smaltimento dei rifiuti.

2. Il riciclaggio dei rifiuti provenienti dalle raccolte differenziate (contenitori ed imballaggi per liquidi in vetro, metallo e plastica, ecc.) avviene avvalendosi dell'opera delle ditte convenzionate o associate con i consorzi obbligatori.

3. Il trattamento e/o lo smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi avviene avvalendosi della collaborazione di ditte specializzate e regolarmente autorizzate dall'autorità competente, le quali dovranno garantire il regolare svolgimento di tutte le operazioni di smaltimento e rendere conto della destinazione finale dei rifiuti loro affidati.

TITOLO VII
NORME ATTE A GARANTIRE UN DISTINTO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI E TOSSICI E NOCIVI

Art. 45
Gestione dei rifiuti speciali

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Decreto 915, allo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani, anche tossici e nocivi, sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi, nei seguenti modi:

a) procedere direttamente previa autorizzazione regionale, nell'ambito dell'impresa, allo smaltimento dei rifiuti speciali, inclusi quelli tossici e nocivi, fornendo le informazioni di cui all'art. 11, comma 2, del Decreto 915;

b) affidare a terzi, autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti, il trattamento dei rifiuti medesimi;

c) conferire, nei limiti della capacità di trattamento, i rifiuti ai servizi pubblici integrativi eventualmente istituiti dal Comune, tramite apposita convenzione.

2. La convenzione di cui al punto c) del precedente comma 1, deve contenere, tra l'altro, l'obbligo della raccolta differenziata ove tecnicamente possibile.

3. Nel caso di smaltimento nell'ambito dell'impresa, questa deve ottenere l'apposita autorizzazione di cui all'art. 10 del Decreto 915, e deve fornire le informazioni di cui all'art. 11, comma 2, del medesimo Decreto.

4. Lo stoccaggio dei rifiuti tossici e nocivi avviene, previa autorizzazione dell'Autorità competente, nel rispetto delle norme che regolano la materia.

Art. 46 **Obblighi dei produttori**

1. I produttori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani e tossico-nocivi devono tenere separati tali rifiuti dagli altri. Essi devono essere stoccati separatamente in appositi contenitori, in modo che si possa provvedere ad un loro adeguato e separato smaltimento.

2. I contenitori devono avere chiusure ermetiche e devono essere sistemati in locali chiusi e asciutti.

3. Addetti del Servizio svolgono ispezioni dei contenitori e dei locali ogni qualvolta venga ritenuto necessario.

4. Lo smaltimento dei rifiuti di cui al presente articolo avviene in osservanza delle norme contenute nel Decreto 915 e relative norme tecniche applicative, nonché della legge n. 475 del 1988 nel testo vigente.

Art. 47 **Smaltimento dei veicoli a motore, rimorchi e simili**

1. Ai sensi dell'art. 15 del Decreto 915, i veicoli a motore, i rimorchi e simili devono essere conferiti obbligatoriamente agli appositi centri di raccolta autorizzati.

2. In ogni caso, il detentore deve immediatamente estrarre dal veicolo la batteria, che è stoccata provvisoriamente in area asciutta, quindi smaltita attraverso il consorzio obbligatorio previsto dall'art. 9/quinques del D.L. 9 settembre 1988 n. 397 convertito in L. 8 novembre 1988 n. 475.

3. I rifiuti contemplati nel presente articolo non possono essere depositati, senza autorizzazione, nemmeno sul suolo privato.

Art. 48 **Fanghi di depurazione**

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Decreto 915, i residui dell'attività di trattamento dei rifiuti e quelli derivanti dalla depurazione degli effluenti di cui all'art. 2, comma 4, n. 5), del medesimo Decreto, sono smaltiti obbligatoriamente dal Comune qualora derivino dalla depurazione di acque di scarico urbane o dallo smaltimento dei rifiuti urbani.

2. I fanghi di cui al presente articolo sono smaltiti in discarica controllata di 1^a categoria.

3. Qualora venga attivato un impianto di compostaggio per il riutilizzo della frazione organica dei rifiuti, sarà possibile in esso trattare anche i fanghi biologici provenienti da impianti di depurazione per liquami urbani, previo controllo analitico dei fanghi stessi sulla loro compatibilità con il sistema di compostaggio.

TITOLO VIII PRINCIPI SULLA GESTIONE DEL SERVIZIO

Art. 49

Principi fondamentali

1. La gestione del servizio di nettezza urbana si conforma ai principi contenuti nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43.

2. In particolare, la gestione del servizio deve:

- a) essere ispirata al principio di uguaglianza dei diritti dei cittadini;
- b) garantire parità di trattamento a parità di condizioni del servizio prestato;
- c) ispirarsi a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità
- d) garantire una erogazione continua, regolare e senza interruzioni;
- e) garantire la partecipazione e l'accesso dei cittadini alla prestazione del servizio, ai sensi del Capo III della legge 8 giugno 1990, n. 142, e della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 50

Standard di qualità e quantità del servizio

1. Gli standard generali e specifici di qualità e quantità del servizio sono stabiliti dal Consiglio comunale sulla base dei principi indicati all'articolo precedente e dei seguenti fattori:

- a) continuità e regolarità nell'erogazione del servizio;
- b) completezza e accessibilità dell'informazione all'utente;
- c) termine massimo di risposta ai reclami;
- d) sicurezza degli impianti;
- e) rumorosità dei mezzi impiegati;
- f) numero del personale addetto;
- g) conformazione urbanistica e orografica delle zone interessate dal servizio;
- h) caratteristiche delle zone industriali e artigianali;
- i) densità media della popolazione;
- l) densità media di uffici e servizi;
- m) altri, in corrispondenza delle caratteristiche peculiari del Comune.

2. Con l'indicazione degli standard di cui al comma precedente sono indicati anche i metodi per la comparazione tra obiettivi e risultati e la persona incaricata di tale verifica.

Art. 51

Informazioni e comunicazioni all'utente

1. Il Servizio garantisce la più ampia e immediata informazione agli utenti tramite la struttura organizzativa responsabile del servizio e tramite l'ufficio per le relazioni con il pubblico, laddove risulta istituito ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sostituito dall'art.7 del D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546.

2. La struttura organizzativa e l'ufficio di cui al comma precedente ricevono i reclami e le proposte dei cittadini, provvedendo entro 30 giorni a fornire risposta al richiedente ovvero consegnando tempestivamente agli uffici competenti le segnalazioni ricevute.

3. Il Servizio, anche con l'apporto delle associazioni ambientaliste e culturali, della scuola e di esperti interni ed esterni, attua programmi di educazione e di comunicazione ambientale per garantire la partecipazione degli utenti, per far crescere una consapevolezza diffusa sull'ambiente, per ottenere la piena collaborazione dei cittadini nella gestione dei rifiuti e in generale nella conservazione dell'ambiente.

5. Il Comune, anche tramite campionamenti statistici, provvede periodicamente a raccogliere i giudizi e le proposte dei cittadini riguardo la qualità del servizio di nettezza urbana.

TITOLO IX

GESTIONE DEL SERVIZIO TRAMITE TERZI

Art. 52

Espletamento del servizio mediante concessione

1. Qualora sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale debitamente motivate nella delibera consiliare, la gestione del servizio può essere affidata a terzi, totalmente o parzialmente, ai sensi dell'art. 22, comma 2, lett. b), della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. I soggetti affidatari dell'intero o di parte del servizio debbono essere enti o imprese specializzate nella gestione dei rifiuti ed iscritte all'Albo nazionale di cui all'art. 10 del Decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito con modificazioni in Legge 29 ottobre 1987, n. 441.

3. L'atto di concessione deve tra l'altro contenere:

- a) la previsione dell'esercizio della facoltà di riscatto da parte del Comune;
- b) l'obbligo della regolare manutenzione degli impianti per l'intero periodo della concessione;
- c) l'obbligo della rigorosa osservanza delle tariffe stabilite;
- d) le modalità della vigilanza sul servizio;
- e) il canone dovuto per la concessione, ovvero la partecipazione del Comune agli utili d'impresa;
- f) i corrispettivi dovuti al concessionario per gli immobili e per gli impianti eventualmente ceduti dal Comune;
- g) le modalità per l'esercizio del diritto di devoluzione, ossia del trasferimento al Comune, alla scadenza del contratto, degli immobili, degli impianti e delle relative pertinenze;
- h) le penalità per l'inosservanza degli obblighi contrattuali;
- i) i casi di decadenza e di revoca.
- l) l'obbligo del rispetto dei principi fondamentali e degli standard fissati ai sensi dei precedenti artt. 49 e 50, nonché delle norme contenute nell'art. 51.

4. Ogni altro profilo dei rapporti tra Comune e concessionario sono regolati dall'apposito capitolato.

Art. 53

Espletamento del servizio mediante appalto

1. Qualora sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale debitamente motivate nella delibera consiliare, la gestione del servizio può essere affidata a terzi, totalmente o parzialmente, mediante procedure di appalto.

2. Le ditte appaltatrici dell'intero o di parte del servizio debbono essere imprese specializzate nella gestione dei rifiuti ed iscritte all'Albo nazionale di cui all'art. 10 del Decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito con modificazioni in Legge 29 ottobre 1987, n. 441.

3. I rapporti con le medesime deve essere regolato con apposito capitolato speciale d'appalto, che deve tra l'altro contenere:

- a) la durata dell'appalto.
- b) l'obbligo della regolare manutenzione degli impianti per l'intero periodo;
- c) l'obbligo della rigorosa osservanza del presente regolamento;
- d) le modalità della vigilanza sul servizio;
- e) il canone dovuto per l'appalto;

- f) le penalità per l'inosservanza degli obblighi contrattuali;
- g) i casi di decadenza e di revoca.
- h) l'obbligo del rispetto dei principi fondamentali e degli standard fissati ai sensi dei precedenti artt. 49 e 50, nonché delle norme contenute nell'art. 51.

TITOLO X

SISTEMA SANZIONATORIO

Art. 54 **Sanzioni**

1. Per le violazioni alle disposizioni di legge e del presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative determinate ai sensi degli artt. 106 e seguenti del Testo Unico della legge comunale e provinciale, approvato con Regio Decreto 3 marzo 1934, n. 383.

2. Le sanzioni amministrative sono stabilite negli ammontari minimi e massimi con apposita delibera della Giunta comunale, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.

3. Per le violazioni alle disposizioni di cui al precedente art. 15 si applica la sanzione stabilita, nei limiti di cui al precedente comma, di volta in volta dal Sindaco secondo la gravità della violazione, oltre il recupero delle eventuali spese sostenute per la rimozione dei rifiuti e la bonifica del sito ove è avvenuta la violazione.

ALLEGATO "A"

Rifiuti speciali assimilati agli urbani (Rif.: art. 5, comma 1, lettera d)

- Imballaggi in genere
- Contenitori vuoti
- Sacchi e sacchetti di carta o plastica
- Fogli di carta
- Cassette, pallets
- Accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva e simili
- Paglia e prodotti di paglia
- Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria
- Fibra di legno e pasta di legno, purchè palabile
- Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta
- Feltri e tessuti
- Pelle e simil pelle
- Gomma e caucciù e manufatti composti prevalentemente da tali materiali (camere d'aria e copertoni)
- Resine termoplastiche e termo indurenti
- Imbottiture, isolanti termici e acustici
- Moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere

- Materiali vari in pannelli
- Frammenti e manufatti in gesso essiccati
- Manufatti di ferro tipo paglietta di ferro, filo di ferro
- Nastri abrasivi
- Cavi e materiale elettrico in genere
- Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate
- Scarti in genere della produzione di alimentari, purchè non allo stato liquido, quali scarti di caffè
- Scarti dell'industria molitoria o della pastificazione, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi
- Scarti vegetali in genere anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici
- Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi.

**Caratteristiche di pericolosità e tossicità dei rifiuti speciali
(Rif.: art. 7)**

1) contengano una o più sostanze elencate nella tabella 1.1 della Delibera del Comitato in concentrazioni superiori ai valori di concentrazione limite (CL) indicati nella tabella stessa;

2) contengano una o più delle altre sostanze appartenenti ai 28 gruppi di cui all'allegato al Decreto 915 in concentrazioni superiori ai valori di CL ricavati dall'applicazione dei criteri generali desunti dalla tabella 1.2 della Delibera del Comitato;

3) contengano una o più delle altre sostanze figuranti nell'allegato al Decreto 915 in concentrazioni inferiori alle rispettive CL, la cui sommatoria dei rapporti tra la concentrazione effettiva di ciascuna sostanza e la corrispondente CL risulti maggiore a uno, non calcolando le concentrazioni inferiori a 1/100 delle rispettive CL;

4) provengano dalle attività di produzione e di servizio elencate nella tabella 1.3 della Delibera del Comitato, salvo che il soggetto obbligato non dimostri che non sono classificabili tossici e nocivi ai sensi dei precedenti punti.

estratto della deliberazione consiliare n. 31/1998

omissis...

PROPOSTA DI ATTO DELIBERATIVO

PREMESSO che l'art. 17, comma 3, della legge comunitaria 24/4/1998, n. 128, con effetto dal 22/5/1998, abroga i commi 1 e 2 dell'art. 39 della precedente legge comunitaria n. 146 del 22/2/1994, in virtù dei quali erano considerati rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani quelli indicati al n. 1, punto 1.1.1., lett. a), della deliberazione 27/7/1984 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del DPR n. 915/1982, cioè i rifiuti propri delle attività economiche, compresi o suscettibili di essere compresi per similarità nell'elenco predetto;

CHE, a seguito dell'abrogazione delle disposizioni sopra citate, viene meno l'assimilazione legale prima prevista; per cui, dalla data di entrata in vigore della legge, qualora non si procedesse all'assimilazione oggetto del presente atto, i rifiuti delle attività economiche di cui all'art. 7, comma 3, del d.lgs 5/2/1997, n. 22, ivi compresi i rifiuti precedentemente ritenuti urbani ordinari, sarebbero da qualificare speciali, con la conseguente intassabilità, ai sensi dell'art. 62, comma 9, del d.lgs n. 507/1993, delle superfici ove di regola si producono, per struttura o destinazione, i predetti rifiuti speciali che, dalla medesima data, non dovrebbero essere quindi conferiti al servizio pubblico ma avviati allo smaltimento o al recupero dagli operatori economici a proprie spese;

PRESO ATTO della circolare 7/5/1998, n. 119/E, con la quale il ministero delle finanze suggerisce ai comuni (al fine di evitare una rilevante perdita di gettito, che può non trovare adeguata compensazione nel venir meno dei costi relativi al servizio attualmente reso agli operatori economici per quei rifiuti già assimilati per legge, sia per la persistenza dei costi generali e fissi sia per la difficoltà dell'immediato riequilibrio tariffario) di avvalersi immediatamente del potere di assimilazione, ripristinato con l'art. 21, comma 2, lett. g), del d.lgs n. 22/1997 e ora, dopo l'abrogazione dell'art. 39 in questione, esercitabile sulla base delle norme regolamentari e tecniche vigenti (citata deliberazione del Comitato interministeriale 27/7/1984) in attesa delle nuove disposizioni (artt. 18, comma 2, lett. d), e 57, comma 1, del d.lgs n. 22/1997);

OSSERVATA ancora che la nuova disciplina di cui al precisato art. 21 prescrive che un apposito regolamento tecnico stabilisca espressamente l'assimilazione dei rifiuti non pericolosi delle varie attività economiche, senza la possibilità di un'assimilazione implicita desumibile dalla statuizione delle delibere regolamentari e tariffarie riguardanti la tassa; e che, nell'impossibilità temporanea di adottare siffatto regolamento tecnico (ancora non è stata data attuazione al disposto dell'art. 18, comma 2, lett. d), del d.lgs n. 22/1997, che attribuisce alla competenza dello Stato la determinazione dei criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione), si rende necessario e urgente procedere all'assimilazione tuttora secondo i criteri e nei limiti di cui alla più volte citata deliberazione interministeriale;

DELIBERA

- 1.- di prendere atto di quanto disposto dall'art. 17, comma 3, della legge comunitaria 1995-97, n. 128, del 24/4/1998, con la quale viene abrogata la vigente assimilazione ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali non pericolosi di cui al punto 1.1.1. della deliberazione del comitato interministeriale del 27/7/1984;
- 2.- di dichiarare, con effetto dall'entrata in vigore della legge comunitaria sopra citata, l'assimilazione ai rifiuti urbani elencati al comma 2, lett. a), c), d), e) ed f) dell'art. 7 del D.lgs n. 22/1997, ai fini del servizio di raccolta e smaltimento, dei rifiuti speciali non pericolosi, di cui al precisato

comma 2, lett. b), aventi una composizione merceologica analoga a quella dei predetti o, comunque, costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati al n. 1, punto 1.1.1., lett. a), della deliberazione interministeriale sopra richiamata e nelle quantità compatibili con la potenzialità organizzativa del servizio pubblico, come già precisato nel vigente Regolamento;

- 3.- di precisare che restano esclusi dall'assimilazione gli imballaggi terziari di cui all'art. 43, comma 2, primo periodo, del d.lgs n. 22/1997 e che si applicano le disposizioni di cui al secondo periodo del medesimo comma esclusivamente per gli imballaggi secondari costituiti da carta o cartone per i quali è attiva la raccolta differenziata;
- 4.- di dare atto che, conseguentemente, i rifiuti speciali non pericolosi, come sopra dichiarati assimilati, restano nell'ambito del servizio comunale di raccolta e smaltimento dei rifiuti e i locali e le aree in cui tali rifiuti sono prodotti restano assoggettati alla relativa tassa comunale;
- 5.- di allegare la presente deliberazione al Regolamento del servizio di nettezza urbana, approvato con deliberazione consiliare n. 64 del 19 settembre 1994 e da considerarsi quale normativa transitoria dello stesso, in attesa dell'emanazione da parte dei Ministeri competenti dei Regolamenti attuativi del citato decreto legislativo 22/97.

POS. 152